

nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse, e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni devono essere prese e pubblicate nei modi stabiliti dall'articolo 304. Inoltre trattandosi di deliberazioni dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano esecutive, ai sensi dell'articolo 260 della legge comunale e provinciale, quando contro di esse non sia pervenuto alla prefettura reclamo di qualche contribuente della provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le deliberazioni stesse sieno da annullare, le trasmette al Ministero degli interni, insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni dei comuni, e il decreto reale per le deliberazioni delle provincie devono essere pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la V Sezione del Consiglio di Stato, a' sensi e nei modi previsti dall'articolo 304.

*Art. 332.* — Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte, salvo quanto è stabilito nell'articolo 303, restano in vigore nelle provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata l'articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Restano altresì in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 9 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto stabiliscono la facoltà di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251, e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Nulla è innovato all'articolo 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'articolo 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'articolo 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383; il secondo comma dell'articolo 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'articolo 1° della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto sta-

biliscono limiti insormontabili alla sovrimposta ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Bonomi.

BONOMI PAOLO. L'articolo 307, quale viene proposto dal Governo e dalla Commissione in sostituzione dell'articolo 307 del testo unico della legge comunale e provinciale, dà luogo, a mio parere, ad alcune gravi preoccupazioni, perchè temo che esso, nella parte che riflette l'elencazione, così tassativa e rigorosa, delle materie in ordine alle quali le provincie e i comuni possono essere autorizzati ad eccedere il limite legale della sovrimposta, possa portare degli ostacoli gravissimi allo sviluppo e al progresso dei servizi pubblici da parte dei comuni e delle provincie.

Quest'articolo, in questa parte, dà luogo ad alcune incertezze e lacune che credo necessario vengano tolte di mezzo. Siccome però non ho presentato nessun emendamento, così affido alla benevola attenzione del Governo e della Commissione le mie osservazioni, perchè, se credono che esse abbiano qualche valore, ne tengano conto modificando opportunamente la proposta disposizione di legge.

Secondo me la prima incertezza e la prima lacuna è quella che riflette i servizi di edilizia e i servizi stradali comunali e provinciali. In quest'articolo si accenna bensì alle opere che possono riflettere l'igiene, ma nei comuni possono presentarsi altre opere pubbliche le quali non abbiano un carattere strettamente igienico e che pure sieno d'assoluta necessità; e accenno fra l'altro ai piani regolatori e ai piani d'ampliamento delle città, i quali possono avere forse indirettamente un risultato igienico, ma propriamente questa ragione non hanno in sè stessi.

Ora di fronte alla disposizione di legge in esame, che non contempla le opere edilizie tra quelle per le quali si può consentire la eccedenza oltre i limiti della sovrimposta, io credo che ne verrebbero gravi ostacoli per lo sviluppo di quei comuni che si possono trovare nella necessità di adottare un piano regolatore o un piano d'ampliamento.

Nei rapporti della viabilità comunale e provinciale osservo che la legge attuale presenta una dizione molto equivoca e che bisognerebbe in ogni modo correggere, imperocchè l'articolo 192 che riflette le strade comunali e l'articolo 253 che riflette le strade provinciali nei rapporti della loro obbligatorietà, non contemplano la costruzione